



Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 10 – Servizio per il Territorio di Caltanissetta
U.O.1 Affari Generali e Coordinamento delle Attività Finanziarie
Ripartizione Faunistico Venatoria
Caltanissetta

Il Dirigente del Servizio per il Territorio di Caltanissetta

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e s.m.i.;
- Vista** la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e s.m.i.;
- Visto** il progetto “Studio e monitoraggio della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico ALI D’ITALIA” proposto dalla “FANBPO” Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale;
- Visto** il D.R.S. n. 953 del 20/06/2019, con il quale è stato approvato l’elenco dei cacciatori monitoratori abilitati di cui all’allegato “A”, che parteciperanno al progetto in premessa;
- Visto** il D.R.S. n. 1694 del 18/11/2022, con il quale è stato aggiornato l’elenco dei cacciatori monitoratori abilitati di cui all’allegato “A”, che parteciperanno al progetto in premessa;
- Considerato** che il citato D.R.S. n. 953 del 20/06/2019, al punto 3 dell’art. 1, prevede il monitoraggio della specie Beccaccia nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, nel periodo compreso tra la data di chiusura della caccia fino al 15 marzo successivo, attraverso la registrazione di ciascun cacciatore monitoratore appositamente formato e abilitato all’applicazione on line BECCAPP;
- Cosiderato** che le Unità Operative Ripartizioni Faunistico Venatorie dei Servizi per il Territorio devono individuare con apposito provvedimento le aree nelle quali effettuare il monitoraggio della specie Beccaccia;
- Visto** il D.P. Reg. n. 445 del 13/02/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Fulvio Bellomo l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n° 92 del 10/02/2023;

- Visto** il D.D.G. n. 844 del 09/06/2022, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio per il Territorio di Caltanissetta;
- Visto** il Protocollo Operativo trasmesso dal Servizio 3 – Gestione Faunistica Del Territorio con nota prot. n. 2721 del 05/02/2019, con i relativi allegati, assunto al ns. protocollo al n. 751;
- Viste** le note prot. n. 3525 del 13/02/2019 e prot. n. 7997 del 01/02/2022, che prevedono la possibilità di eseguire il monitoraggio anche nei demani forestali ricadenti in aree SIC e ZPS ad esclusione delle aree demaniali che coincidono con R.N.O. e Parchi Regionali e/o Nazionali;
- Ritenuto** di dovere individuare le aree in cui effettuare il monitoraggio della specie Beccaccia nel territorio di competenza;

DECRETA

- Art. 1** – Per le finalità di cui in premessa, le attività di monitoraggio della specie Beccaccia negli Ambiti Territoriali di Caccia CL1 e CL2, potranno essere svolte dai cacciatori abilitati (di seguito definiti monitoratori) in tutto il territorio cacciabile e come prescritto dal Servizio 3-Gestione Faunistica del Territorio con nota prot. n. 3525 del 13/02/2019 e con nota prot. n. 7997 del 01/02/2022, all'interno dei demani forestali, anche ricadenti nelle aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, con esclusione delle aree demaniali che coincidono con le Riserve Naturali Orientate.
- Art. 2** – Le attività di monitoraggio dovranno essere svolte nel periodo compreso tra la data di chiusura della caccia fino al 15 marzo successivo, con l'utilizzo di uno o al massimo due cani da ferma, per un massimo di 3 ore consecutive comprese tra le ore 07:00 e le ore 17:00, esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, con una frequenza massima di tre giorni alla settimana e minima di almeno tre uscite nell'arco temporale consentito.
- Art. 3** – I monitoratori dovranno operare in stretto raccordo con la Ripartizione Faunistico Venatoria e dovranno registrare ogni uscita sull'applicazione on line BECCAPP a fine attività.
- Art. 4** – Ogni monitoratore è obbligato a comunicare anche tramite e-mail, entro il giorno precedente il monitoraggio, la data, l'ora, la località in cui intende effettuare il monitoraggio, in modo da consentire alla Ripartizione di coordinare e monitorare le attività in caso di eventuali sovrapposizioni di monitoratori nella stessa località; l'uscita per il monitoraggio si intende autorizzata senza ulteriori comunicazioni, tranne nel caso di monitoraggi coincidenti nella medesima località e nel medesimo giorno; in questo caso

ai fini autorizzativi sarà presa in considerazione la data e l'ora della comunicazione del monitoraggio; la comunicazione di monitoraggio successiva sarà espressamente autorizzata in altra località da concordare con il monitoratore.

Art. 5 – I monitoratori svolgeranno le relative attività su base volontaria; ogni monitoratore è direttamente responsabile della propria incolumità, dell'incolumità dei cani coinvolti e di eventuali danni che dovesse arrecare a cose e/o persone; l'Amministrazione Regionale non risponde di eventuali infortuni occorsi ai monitoratori e/o ai loro cani, né di eventuali danni arrecati a cose e/o persone dagli stessi.

Art. 6 – Il Servizio per il Territorio di Caltanissetta rilascerà ad ogni cacciatore monitoratore apposita autorizzazione nella quale è prevista apposita dichiarazione relativa all'assunzione di responsabilità e all'autorizzazione al trattamento dei dati personali che ogni monitoratore dovrà tassativamente sottoscrivere.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale.

Caltanissetta 06/02/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Arch. Antonio Michele Valenti